

**DELIBERAZIONE 13 FEBBRAIO 2014  
54/2014/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLA FACOLTÀ DI ESERCIZIO DEL  
RUOLO DI UTENTE DEL BILANCIAMENTO FITTIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 febbraio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e l'allegato Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 373/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 373/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2013, 394/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 534/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 317/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 317/2013/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, n. 12/2012;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, n. 5/2013;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 292/2013/R/gas sono state approvate ulteriori disposizioni funzionali al perfezionamento della disciplina del *settlement* gas; in particolare, è stato stabilito che, nei casi di utenti della distribuzione (di seguito: UdD) privi di fornitore a monte con contratto attivo su rete di trasporto (di seguito: UdB) ossia in assenza di relazioni commerciali valide, Snam Rete Gas - in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) - attribuisce i prelievi ad essi riconducibili ad un cd *UdB fittizio*, rimandando a successiva consultazione la soluzione di attivazione del servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT) anche con riferimento alle suddette situazioni;
- con la deliberazione 382/2013/R/gas, facendo seguito agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 317/2013/R/gas, l’Autorità ha approvato alcune modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas, garantendo l’attivazione del SdDT nei casi di assenza di relazioni commerciali valide a partire dall’1 ottobre 2013 ed ha previsto che le imprese regionali di trasporto eroghino il SdDT in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente secondo le condizioni definite dalle deliberazioni 249/2012/R/gas, 361/2013/R/gas e 373/2013/R/gas;

- con la deliberazione 534/2013/R/gas, l’Autorità ha disciplinato le modalità e le tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento effettuate nel 2013, dando seguito a quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 241/2013/R/gas;
- tra i ritenuti della deliberazione 534/2013/R/gas si legge che l’*UdB fittizio* svolge sostanzialmente lo stesso ruolo del/i soggetto/i che ha/hanno erogato il SdDT nel periodo in questione e che, per la regolazione del meccanismo introdotto di copertura degli oneri generati, si considera possibile mutuare le norme desumibili da analoga regolazione in materia introdotta dall’Autorità, per quanto applicabili;
- l’articolo 3 della sopra citata deliberazione riporta, quindi, le principali disposizioni inerenti alla regolazione economica delle partite fisiche attribuite all’*UdB fittizio* per il periodo gennaio - settembre 2013, fissando compiti e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, ovvero stabilisce che:
  - a) in relazione alle partite attribuite all’*UdB fittizio* nel mese di riferimento, il RdB procede a determinare gli importi dovuti dall’UdD privo di UdB secondo quanto previsto al comma 6.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, applicando al livello della componente COMM il prezzo più alto offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio per l’anno termico 2012-2013;
  - b) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della sessione di bilanciamento, il RdB comunica per iscritto all’UdD, e per conoscenza alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), gli importi di competenza;
  - c) l’UdD è tenuto a versare alla Cassa gli importi indicati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- infine, il comma 4.1 della deliberazione 534/2013/R/gas, stante la disciplina in vigore ai sensi della deliberazione 382/2013/R/gas, ha previsto la possibilità per i fornitori transitori, selezionati per l’erogazione del SdDT con riferimento all’anno termico 2012-2013, di esercitare il ruolo di *UdB fittizio* per il periodo gennaio - settembre 2013 o per parti di esso, alle condizioni sopra richiamate.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 363/2012/R/gas, l’Autorità ha definito, in dettaglio, il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento sostenuto dai fornitori transitori del SdDT, prevedendo appositi corrispettivi a carico dei soggetti che usufruiscono della fornitura transitoria;
- in particolare, il comma 12.3, della deliberazione 363/2012/R/gas stabilisce che il fornitore transitorio applica agli UdD un prezzo pari a quanto riportato nel già citato comma 6.2, della deliberazione 249/2012/R/gas, aumentato del corrispettivo  $INA_{FT,UdD}$ , il cui valore viene aggiornato dall’Autorità entro la fine del mese precedente l’espletamento delle procedure, come individuate dalla regolazione anche in ragione dell’incidenza e dell’andamento del fenomeno della morosità;
- la suddetta deliberazione dispone, altresì, al comma 3.3, che gli oneri ammessi al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento si riferiscono alle fatture emesse da almeno dodici mesi nei confronti degli UdD, previa

costituzione in mora dell'UdD inadempiente (disciplinata dall'articolo 5) o di avvio di tutte le procedure volte a garantire la tutela del credito nel caso di UdD sottoposto a procedure concorsuali o dichiarato insolvente; infine, l'articolo 4 definisce le disposizioni per la Cassa relative alla quantificazione e liquidazione del saldo degli ammontari di morosità derivanti da ciascuna sessione di reintegrazione;

- sempre con la deliberazione 363/2012/R/gas è stata approvata, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete del RdB, avente come principale oggetto la disciplina delle procedure concorsuali per la selezione dei fornitori transitori nonché le modalità seguite per l'attivazione del servizio.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- per l'anno termico 2012-2013, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione 363/2012/R/gas, il RdB ha pubblicato la seguente graduatoria:
  - a) ENI Spa Divisione Gas&Power (di seguito: ENI), per un quantitativo giornaliero pari a 571.500 GJ/g ed un valore del parametro  $\beta$  (variazione di prezzo rispetto al valore COMM di cui al comma 4.2 della delibera 249/2012/R/gas) di -0,2625 euro/GJ;
  - b) Italtrading Spa (di seguito: Italtrading), per un quantitativo giornaliero pari a 12.500 GJ/g ed un valore del parametro  $\beta$  di 1,050 euro/GJ;
- entrambe le precitate Società hanno espresso la volontà di esercitare il SdDT di cui al comma 4.1 della deliberazione 534/2013/R/gas, relativamente ai casi di assenza di relazioni commerciali valide, per il periodo gennaio - settembre 2013, rispettivamente:
  - a) ENI, con comunicazione del 30 gennaio (Prot. Autorità 3054 del 31 gennaio 2013), per un quantitativo giornaliero pari a 571.500 GJ/g;
  - b) Italtrading, con comunicazione del 31 gennaio (Prot. Autorità 3113 del 3 febbraio 2013), per una percentuale massima pari al 10% dei volumi eventualmente oggetto di allocazione fino al quantitativo massimo di 50.000 GJ/g.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare tramite specifico atto normativo quanto implicitamente indicato dalla deliberazione 534/2013/R/gas (e sopra richiamato nei considerata) in relazione alle condizioni economiche, nonché all'applicazione del meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui all'articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/gas;
- in considerazione delle specificità connesse alle attività di rideterminazione dei bilanci, con riferimento al servizio che verrà svolto da Eni ed Italtrading per il periodo gennaio - settembre 2013, stabilire quindi che:
  - a) per quanto concerne le condizioni economiche, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 534/2013/R/gas, il servizio verrà erogato ad un prezzo pari a quanto riportato dal comma 6.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, aumentato del corrispettivo  $INA_{FT,UdD}$  e con il livello della componente COMM pari al prezzo più alto offerto in sede di procedure

- concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del SdDT per l'anno termico 2012 - 2013 ovvero quello presentato da Italtrading;
- b) il soggetto chiamato ad erogare il servizio potrà beneficiare del meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui all'articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/gas;
  - c) fermo restando quanto disciplinato dalla Sezione 3 della deliberazione 363/2012/R/gas, valgano le seguenti disposizioni:
    - la prima scadenza utile per l'invio delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità sia fissata a maggio 2015, con riferimento alle fatture emesse da almeno dodici mesi nei confronti degli UdD interessati e previa costituzione in mora degli stessi;
    - la seconda scadenza utile cada a tre mesi dalla precedente;
    - successivamente, il soggetto chiamato ad erogare il servizio si atterrà alle scadenze previste dalla regolazione vigente in materia;
  - d) le partite attribuite e fatturate dal RdB ai sensi della deliberazione 534/2013/R/gas non saranno computate nei termini Pdet (ossia le partite economiche non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione) e Pfat (ossia le fatture - attive, passive ed eventuali note credito - emesse in relazione al servizio di bilanciamento e non ancora venute a scadenza) nell'ambito della valutazione dell'esposizione del sistema nei confronti del soggetto (l'EPSu di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11) che assumerà il ruolo di *UdB fittizio*;
  - e) il RdB applicherà, per quanto mutuabili, le vigenti modalità di attivazione del SdDT di cui al capitolo 5 del codice di rete, attribuendo le partite da allocare all'*UdB fittizio* ad Eni e/o ad Italtrading secondo un criterio di tipo pro-quota sulla base delle capacità giornaliere indicate da quest'ultime nelle sopraccitate comunicazioni, essendo venuto meno l'ordine di merito economico;
  - f) il servizio è erogato, nei limiti espressi, anche con riguardo ai punti di riconsegna delle reti gestite dalle altre imprese di trasporto secondo le modalità già vigenti ai sensi delle deliberazioni che hanno esteso a quest'ultime il SdDT, per quanto applicabili.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- ribadire che gli UdD - che hanno prelevato gas per fornire clienti finali allacciati a reti di distribuzione in assenza di almeno una relazione commerciale valida (ossia per motivi diversi dalla risoluzione del contratto di trasporto) - sono tenuti, sempre e comunque, al rispetto di quanto indicato dall'articolo 3 della deliberazione 534/2013/R/gas, anche quando il servizio venga erogato dalle suddette Eni ed Italtrading, come determinato dal RdB ai sensi della regolazione vigente e del proprio codice di rete

## DELIBERA

1. con riferimento alla facoltà prevista dal comma 4.1, della deliberazione 534/2013/R/gas ed ai quantitativi oggetto di tale servizio, si applica la regolazione di cui all'articolo 12, della deliberazione 249/2012/R/gas, nonché quanto disciplinato in materia con la deliberazione 363/2012/R/gas;
2. in relazione alle condizioni economiche di cui al comma 12.3, della deliberazione 249/2012/R/gas, il livello della componente COMM è pari al prezzo più alto offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
3. fermo restando quanto previsto dalla Sezione 3, della deliberazione 363/2012/R/gas, si dispone che:
  - a) la prima scadenza utile per l'invio delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità sia fissata a maggio 2015;
  - b) la seconda scadenza utile cada a tre mesi dalla precedente;
  - c) successivamente, il soggetto chiamato ad erogare il servizio si atterrà alle scadenze previste dalla regolazione vigente in materia;
4. il servizio è erogato anche nei confronti delle altre imprese di trasporto secondo le modalità già vigenti ai sensi delle deliberazioni che hanno esteso a quest'ultime il SdDT, per quanto applicabili;
5. con riferimento alle attività di competenza del RdB:
  - d) le partite attribuite e fatturate ai sensi della deliberazione 534/2013/R/gas non dovranno essere computate nei termini Pdet (ossia le partite economiche non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione) e Pfat (ossia le fatture - attive, passive ed eventuali note credito - emesse in relazione al servizio di bilanciamento e non ancora venute a scadenza) di competenza di Eni ed Italtrading nell'ambito della valutazione dell'esposizione del sistema nei confronti di tali utenti;
  - e) dovranno essere applicate, per quanto mutuabili, le vigenti modalità di attivazione del SdDT di cui al capitolo 5 del codice di rete del RdB, attribuendo le partite da allocare all'*UdB fittizio* ad Eni e/o ad Italtrading secondo un criterio di tipo pro-quota sulla base delle capacità giornaliere indicate da quest'ultime ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 534/2013/R/gas, essendo venuto meno l'ordine di merito economico;
6. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*